

Publicato il 19/02/2021

N. 00781/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00326/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 326 del 2021, proposto da

rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Quadrucchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Ferrara, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00443/2020, resa tra le parti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Ferrara e del Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021 il Cons. Ezio Fedullo;

Ritenuto che l'appello cautelare non sia sprovvisto di *fumus*, atteso che né l'art.103 d.l. n. 34/2020 né il d.m. 27 maggio 2020 prevedono un periodo minimo di durata dell'attività lavorativa svolta dal richiedente il permesso di soggiorno temporaneo nei settori di cui al comma 3, limitandosi a prescrivere che essa sia svolta "antecedentemente al 31 ottobre 2019";

Rilevato comunque che il suddetto profilo si presta ad essere approfondito in sede di trattazione nel merito del ricorso introduttivo e che l'interesse fatto valere ai fini cautelari dalla parte appellante può essere adeguatamente soddisfatto mediante la sollecita fissazione della relativa udienza da parte del T.A.R.;

Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie, ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del T.A.R., l'appello cautelare.

Spese del doppio grado del giudizio cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio, svolta in modalità telematica,
del giorno 18 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ezio Fedullo

IL PRESIDENTE

Franco Frattini

IL SEGRETARIO